

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

Via A. Manzoni n°25 – Urbania (Pu)

ORIGINALE COD.41406

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

NUM. 40 DEL 24-11-05

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE NORME REGOLAMENTARI DI

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO

SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA.

L'anno duemilacinque addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 18,20, in Urbania, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunito il Consiglio Comunitario, convocato su invito del Presidente del Consiglio, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

ALVONI MONICA	P	GABELLINI GLORIA	A
ANGELI OTTORINO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
BALDUINI GIUSEPPE	A	GENTILI LUCIANO	P
CANCELLIERI GIORGIO	P	GIOVANNINI GABRIELE	P
CATANI CARLO	P	GRASSI OTTAVIANO	P
CECCARINI LORENZO	P	LEONI FRANCESCO	P
CECCONI GIAMMARCO	A	MARCHETTI ALFIERO	P
CICCOLINI MARCO	P	MARCHI DANTE	A
DEMETRI STEFANO	P	MARONCELLI MASSIMO	P
DINI ANDREA	P	MONTANARI ROSANNA	A
DIOTALLEVI COSTANTINO	A	NARDINI ANDREA	A
FABBRI MARIA LUISA	P	ROMANINI DOMENICO	P
FABBRIZIOLI DAVIDE	A	SIROTTI MASSIMILIANO	P
FARINA MARINA	A	SORDONI MARCO	P
FEDERICI ALFIO	P	TOPI MARINELLA	P

Risultano presenti n. 21 e assenti 9

- -Assiste alla seduta e verbalizza il Segretario della Comunita' Montana MASSI ELVIO.
- -Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
- -Il Presidente del Consiglio all'inizio di seduta nomina scrutatori i Signori:

ALVONI MONICA

CATANI CARLO

FABBRI MARIA LUISA

La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

- -Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- -Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- -Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n. 37 dell'anno 2005, ai sensi dell'art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorev. in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 17-11-05 II Responsabile del servizio

F.to D'ANGELO SANDRO

PARERE: Favorev. in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 17-11-05 II Responsabile del servizio

F.to **RIPARINI PAOLO**

-Sentito il Segretario in ordine alla valutazione di conformità, nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dall'art.97, comma 2°, D. Lgs. 267/00;

-Con l'esito della votazione infra riportato;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO - U R B A N I A –

OGGETTO: Approvazione modifica alle norme regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione dello Sportello Unico in forma associata.

Il Presidente del Consiglio Sirotti dà la parola all'Assessore Sordoni per illustrare la pratica.

L'Assessore Sordoni relaziona al Consiglio, facendo presente che appare superfluo esporre l'oggetto, le finalità e i principi su cui poggia il regolamento dello Sportello Unico in quanto già sottolineato, concluso e anche perfezionato, da ultimo conformemente alle ragioni sull'avvenuta convenzione fra Comuni, per lo Sportello operativo (apertura sportello in Urbino).

E' opportuno comunque riferire e sottoporre all'attenzione del Consiglio che il presente regolamento, rispetto a quello che precede, è stato modificato e migliorato in alcuni punti e anche ampliato nelle competenze, oltre alle attività produttive abbiamo inserito il commercio.

Sono state elaborate delle modifiche al regolamento, tenendo conto degli orientamenti emersi dal gruppo di lavoro Tavolo-Urbanistico al quale hanno partecipato i tecnici comunali di tutti i Comuni, e anche i tecnici liberi professionisti utenti dello Sportello Unico, ed è con questi incontri che è emersa la necessità di migliorare la tempistica (ridurre il tempo di conclusione del procedimento, snellire la procedura, rilascio del Titolo Unico).

A tal proposito una modifica del regolamento riguarda proprio il Titolo Unico che rilasciato dal SUAP sostituisce ad ogni effetto il permesso di costruire che precedentemente veniva rilasciato dal Comune ove veniva realizzato l'intervento. Titolo Unico che abilita la realizzazione degli interventi richiesti ai soli fini edilizi, qualora l'impresa richiedente non dichiari nel progetto il tipo di attività produttiva che andrà ad attivare.

L'attività industriale-artigianale o commerciale che si andrà ad avviare nell'ambito dell'intervento richiesto necessita una nuova procedura autorizzatoria. Nel caso in cui l'impresa dichiari nel progetto iniziale il tipo di attività che andrà ad attivare nell'ambito dell'intervento proposto le procedure autorizzatorie possono essere unificate in un solo titolo unico.

Per evitare giri di documenti che allungano solo i tempi, tutti i procedimenti attinenti le attività produttive, che per essere esercitate necessitano della sola dichiarazione di inizio attività, cioè quei procedimenti che non richiedono emissione di specifici provvedimenti da parte dell'Amministrazione, sono presentati direttamente al Comune (DIA).

Restano interni al Comune interessato quei procedimenti semplici che non necessitano di pareri di altre Amministrazioni esterne al Comune. Le strutture operative dei Comuni gestiscono autonomamente il procedimento unico. Per quanto riguarda il procedimento semplificato, art. 8 del nuovo regolamento, sono stati ridotti i giorni in cui i responsabili delle strutture organizzative dei Comuni associati devono rilasciare pareri, atti di consenso o atti istruttori necessari alla conclusione del procedimento unico.

Considerato che l'iter della pratica dal ricevimento alla conclusione viene espletato nella sua completezza dalla Comunità Montana, senza alcun onere aggiuntivo per i Comuni; in Conferenza Sindaci abbiamo proposto che i diritti di segreteria vengono versati alla Comunità Montana, mentre gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, andranno versati sul conto del Comune interessato, proposta accolta favorevolmente da tutti i Sindaci.

Particolare attenzione è stata data a quei progetti comportanti variazione degli strumenti urbanistici, (v. art. 9 del Regolamento).

Visto che l'art. 42, 2° comma del Testo Unico Enti Locali assegna ai Consigli Comunali la competenza ad esprimere pareri in ordine ai piani urbanistici e territoriali, nel nuovo regolamento non è più la Giunta Comunale a pronunciarsi, ma il parere deve essere espresso mediante delibera del Consiglio del Comune associato, dopodiché il Responsabile dello SUAP, previa richiesta dell'interessato, può convocare la Conferenza dei Servizi.

La decisione di convocare la Conferenza dei Servizi deve essere adeguatamente motivata e documentata dal responsabile del SUAP. Alla Conferenza dei Servizi partecipa necessariamente l'Amministrazione Provinciale. Qualora l'esito della Conferenza dei Servizi comporti la variante urbanistica, il verbale viene trasmesso all'Amministrazione comunale, dove entro 60 giorni il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente per l'approvazione.

Atto di Consiglio Comunitario n. 40 del 24-11-2005 - Pag. 2- COM.MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO URBANIA

Questa è una procedura che può essere attivata solo se finalizzata allo svolgimento di specifica attività produttiva, il progetto deve essere conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e sicurezza del lavoro, nonché quando lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.

L'attività produttiva deve essere svolta dalla ditta richiedente l'intervento e dovrà essere iniziata entro 3 anni dal rilascio del Titolo Unico. Queste modifiche secondo noi ci garantiscono così una più regolare, puntuale e spedita attività amministrativa secondo la legislazione statale e regionale, che sostanziano tali modificazioni, anche per esperienza maturata oggi in tali contesti per una materia di così largo interesse.

Ricorda che la precedente seduta consiliare aveva visto il rinvio della pratica per le osservazioni pervenute dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Urbino. Informa che la Presidente ha avuto contatti con il Comune per la soluzione del problema.

Il Consigliere Dini Andrea dichiara che vede con piacere che sulle varianti urbanistiche si sia recuperato il ruolo dei Consigli comunali (non andava bene la Giunta).

Il Consigliere Marchetti ribadisce che questo atto è proprio un esempio eclatante di come il Consiglio comunitario non è stato informato per nulla. Non si sa quali sono state le richieste del Comune di Urbino. Le varianti devono andare per forza di cose al Consiglio comunale, lo dice la legge. Ci sono cose su cui chiede dei chiarimenti. La convenzione non è stata approvata ancora da tutti i Comuni, il suo Comune non l'ha approvata. Chiede che tipo di osservazioni aveva fatto il Comune di Urbino, il Consiglio non ne è a conoscenza. Sulle varianti urbanistiche è importante tenere ferma la competenza del Consiglio Comunale.

L'Assessore Gambini fa presente che non si tratta di una approvazione della Giunta, ma solo un parere per ammettere una pratica alla Conferenza dei Servizi. Non crede che fosse illegittima la procedura prevista prima. Alla fine era sempre il Consiglio Comunale che approvava definitivamente la variante. E' difficile far si che il Consiglio comunale si esprima subito sulla base della richiesta pervenuta.

La Presidente Topi evidenzia che il nocciolo della questione è questo, ci si è confrontati su questo a lungo con il Comune di Urbino. Si parla di pratiche che vanno in variante allo strumento urbanistico (ad es. struttura industriale in zona agricola), cioè quando si vuol costruire in zona non destinata a ciò dal Piano Regolatore del Comune. Il Comune, nel momento in cui c'è la richiesta di intervento in zona agricola, deve dare un parere. Il problema è chi dà il parere del Comune, qual è l'organo competente a esprimersi? Il tecnico non può esprimere un parere in Conferenza dei Servizi in contrasto con il Piano Regolatore! Quindi occorre una pronuncia del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Marchetti ribadisce che chi partecipa alla Conferenza dei Servizi è delegato dalla Amministrazione a portare il parere della stessa nella Conferenza. Costui si deve attenere alle direttive e agli indirizzi del Comune e deve esprimere questi in Conferenza dei Servizi.

La Presidente Topi rileva che lo spirito della legge è di agevolare i tempi per le imprese, ma rimane il problema di quale organo del Comune decide il da farsi in caso di progetto in variante.

L'Assessore Gambini fa notare che esiste un problema per un grande Comune sui tempi per la variante. Tutti i Comuni della Comunità Montana sono d'accordo di inserire la delibera consiliare, quindi la discussione ormai è superflua, ma l'altra soluzione prospettata non è illegittima. I tecnici del Comune di Urbino non hanno sostenuto una tesi peregrina, in altri Comuni la procedura seguita non è uguale a quella che viene prevista in questa Comunità Montana.

Il Consigliere Marchetti si chiede che senso ha dire questo? Il Consiglio Comunale non può decidere alla fine del percorso, deve conosce prima il progetto ed esprimersi in merito.

Il Consigliere Dini Andrea è convinto che la procedura più giusta e sana sia quella prevista dal nuovo Regolamento, cioè di avere il parere preventivo del Consiglio. Non si può delegare o far Atto di Consiglio Comunitario n. 40 del 24-11-2005 - Pag. 3- COM.MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO URBANIA

gestire l'urbanistica dei Comuni allo Sportello Unico, se ci sono istanze diverse o in contrasto al P.R.G. il primo organo che deve esprimersi è il Consiglio comunale, deve dare il via a tutta la procedura.

L'Assessore Sordoni illustra le osservazioni che erano pervenute da parte dell'Ufficio Urbanistica di Urbino:

- 1) a chi competono le spese per lo Sportello Unico di Urbino;
- 2) proposti 60 giorni per la Commissione Edilizia, accordati 45 giorni;
- 3) 10 giorni per dare una risposta alla richiesta dei documenti;
- 4) ogni Comune individua l'organo che deve esprimersi sulle varianti.

La Presidente Topi pensa che la soluzione al problema posto dal Comune di Urbino può essere questa: rimane nell'art. 9 del regolamento la frase della variante con il parere del Consiglio comunale, con il seguente emendamento aggiuntivo: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune interessato può stabilire l'organo competente ad esprimersi in merito". Chi si esprime è il Consiglio, o è il Tecnico, non può essere la Giunta Comunale.

Il Consigliere Marchetti dichiara che non è assolutamente d'accordo su questo emendamento aggiuntivo. La Legge è chiarissima, occorre distinguere le competenze degli Amministratori da quelle dei Dirigenti.

La Presidente Topi fa presente che la delicatezza della questione sta nel fatto che lo Sportello Unico è gestito dalla Comunità Montana. Lo Sportello Unico non è del Comune, è gestito dalla Comunità Montana. Non si può imporre al Comune una nostra impostazione, il parere della Comunità Montana e dei Sindaci in Conferenza è uno ed è stato chiaro, ed è quello che serve la delibera consiliare sulla proposta di variante.

Dà quindi lettura del comma 1° art. 9 del regolamento così come proposto:

"Il responsabile dello Sportello Unico, rigettata l'istanza dell'impresa ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, può convocare, previa richiesta dell'interessato, la Conferenza dei Servizi di cui al medesimo comma, previo parere espresso mediante deliberazione consiliare del Comune associato alla gestione del SUAP sul cui territorio è localizzato il progetto comportante la variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. comma 2) lettera b).

L'emendamento aggiuntivo che propone dovrebbe raccogliere le problematiche sollevate da Urbino.

Il Consigliere Marchetti ribadisce che – a suo parere - se il soggetto che si esprime sulla variante non è lo stesso organo che è competente in materia urbanistica non va assolutamente bene. Voterà così come è il Regolamento preposto, ma non voterà a favore dell'emendamento, non è assolutamente d'accordo su questo.

Il Presidente del Consiglio Sirotti al termine della discussione mette ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Presidente Topi all'art. 9 comma 1° del regolamento che recita: "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune interessato può stabilire l'organo competente ad esprimersi in merito".

Effettuata la votazione in modo palese, ne proclama l'esito come segue:

Presenti n. 21

Voti favorevoli n. 9: Gambini, Topi, Ciccolini, Fabbri, Ceccarini, Demetri, Sordoni, Sirotti e Maroncelli.

Contrari n. 7: Cancellieri, Romanini, Alvoni, Marchetti, Angeli, Giovannini e Grassi.

Astenuti n. 5: Federici, Leoni, Gentili, Catani e Dini Andrea.

L'emendamento aggiuntivo è APPROVATO.

Il Consigliere Dini Andrea dichiara che si è astenuto perché non è d'accordo su questo emendamento, ma ogni Consiglio comunale rimarrà sovrano nel decidere chi è competente nella variante urbanistica.

Il Consigliere Marchetti fa presente che questa norma nel Regolamento dà una possibilità al singolo Comune di introdurre un diverso organo competente, per lui è illegittima e quindi voterà in modo contrario al Regolamento con l'emendamento suddetto, che lui non condivide.

Il Presidente del Consiglio Sirotti pone ai voti l'intero Regolamento comprensivo dell'emendamento aggiuntivo suddetto all'art. 9 comma 1°.

Effettuata la votazione in modo palese, ne proclama l'esito:

Presenti n. 21

Voti favorevoli n. 17

Contrari n. 4: Cancellieri, Romanini, Alvoni e Marchetti.

Astenuti: nessuno.

La deliberazione è APPROVATA

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO Via Manzoni, 25 – 61049 Urbania (Provincia di Pesaro e Urbino)

Oggetto: Approvazione modifiche alle norme regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione dello Sportello Unico in forma associata.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

VISTA la propria precedente deliberazione n. 24 del 27/06/2005 con la quale è stato deliberato il rinnovo della convenzione per il triennio 01/07/2005 – 30/06/2008 con le Amministrazioni Comunali per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive;

ATTESO che nel documento programmatico approvato con delibera consiliare n. 13 del 29/11/2004 era prevista una riorganizzazione del servizio SUAP nell'ottica di soddisfare maggiormente le esigenze dell'utenza dello Sportello Unico;

ATTESO che, in relazione a quanto sopra, si sono elaborate delle modifiche al regolamento per la gestione associata del SUAP, tenendo conto degli orientamenti emersi dal Gruppo di Lavoro – Tavolo Urbanistico – riunitosi nei giorni 24 maggio, 6 giugno e 4 luglio 2005;

CONSIDERATO che come testi di riferimento per la nuova regolamentazione sono stati considerati il regolamento dello Sportello Unico di Pesaro e Pian del Bruscolo (aggiornato all'ottobre 2002)ed il regolamento dello Sportello Unico della Comunità Montana del Metauro (aggiornato al maggio 2003);

CONSIDERATO che particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina della Conferenza dei Servizi nel caso in cui al SUAP pervenga un progetto comportante variazioni agli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che al fine di rendere certa, trasparente ed uniforme sull'intero territorio di competenza del SUAP associato la gestione operativa della procedura di un progetto comportante variante urbanistica, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, è stato introdotto un nuovo articolo nel Regolamento (art. 9) e che in questo articolo vengono recepite le osservazioni formulate dal Gruppo di Lavoro suddetto e vengono riportate le particolari prescrizioni richieste dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con la nota prot. 3407/03 del 30 luglio 2003, già trasmessa a tutti i Sindaci della Provincia, avente ad oggetto "Indirizzi e criteri interpretativi per un corretto e rigoroso utilizzo delle procedure di SUAP per interventi in variante agli strumenti Urbanistici Comunali";

VISTO che la bozza suddetta è stata quindi trasmessa ai Sindaci ed ai tecnici comunali per acquisire eventuali osservazioni e suggerimenti;

ATTESO che la suddetta bozza di Regolamento è stata successivamente discussa con i tecnici comunali e con i tecnici liberi professionisti utenti dello Sportello Unico ed è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Sindaci in data 20/09/2005 ed in data 16/11/2005;

ATTESO che risultano accolte gran parte delle osservazioni formulate dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Urbino con la nota prot. 3780 del 30/08/2005, salvo quella relativa alle procedure per l'esame dei progetti comportanti variazione agli strumenti urbanistici;

VISTO l'art. 42 comma 2° lettera b) del T.U.E.L. il quale assegna ai Consigli Comunali la competenza ad esprimere pareri in ordine ai Piani Urbanistici e Territoriali;

VISTA la Delibera Consiliare n. 30 del 07/11/2001 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento del SUAP;

VISTO l'emendamento aggiuntivo all'art. 9 comma 1 approvato nel corso della presente seduta consiliare che recita: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune interessato può stabilire l'organo competente ad esprimersi in merito";

SENTITO il parere della 4[^] Commissione Consiliare in data 22/11/2005;

VISTO l'esito delle votazioni soprariportate;

ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Comunitario

DELIBERA

- 1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare le modifiche alle norme regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione dello Sportello Unico in forma associata, risultanti nel testo allegato;
- 3. Di dare atto che l'allegato Regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive composto da n. 26 articoli sostituisce integralmente quello approvato con la Delibera Consiliare n. 30 del 07/11/2001;
- 4. Di inviare il suddetto Regolamento per la relativa approvazione alle Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione associata del servizio.

Sportello Unico Per le Attività Produttive

<u>Comuni di</u>: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Urbino, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano



omunità Montana

MODIFICA NORME REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario nº 40 del 24/11/2005

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme Regolamentari sono d'Attuazione della Convenzione stipulata in data ______, repertorio n°_____, tra questa Comunità Montana ed i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Monteclavo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino e Fermignano per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. n°440 del 07.12.2000 e secondo quanto concordato anche sulla semplificazione dei procedimenti nell'ambito del progetto degli Sportelli Unici della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2 Finalità

 La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

Art. 3 Principi

- 1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei tempi e anticipazione degli stessi, ove è possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g) gestione dei necessari rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende.
- 2. L'organizzazione del servizio associato deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4 Funzioni

- 1. Lo Sportello Unico gestito in forma associata assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:
- a) relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende;
- b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;

- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
- d) amministrativo, per la gestione del procedimento unico.
- 2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo SUAP è titolare del procedimento per il rilascio degli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, concernenti:
- a) la localizzazione
- b) la realizzazione
- c) la ristrutturazione
- d) l'ampliamento
- e) la cessazione
- f) la riattivazione
- g) la riconversione
- h) l'esecuzione di opere interne
- i) la rilocalizzazione

delle attività produttive di beni e/o servizi, come definite dal D.P.R. 447/98 e successive modifiche e integrazioni.

- 3. Sono di competenza comunale tutti i procedimenti attinenti le attività produttive che per essere esercitate necessitano della sola dichiarazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 114/98.
- 4. Il Titolo Unico rilasciato dal Suap, qualora l'impresa richiedente non dichiari già nel progetto iniziale il tipo di attività produttiva che andrà ad attivare nell'ambito dell'intervento edilizio proposto, abilita alla realizzazione degli interventi richiesti ai soli fini edilizi urbanistici e sostituisce ad ogni effetto il Permesso di Costruire.
- 5. L'avvio di attività industriali, artigianali o commerciali nell'ambito dell'intervento edilizio realizzato richiede comunque una specifica procedura autorizzatoria del Suap nel rispetto delle normative settoriali vigenti.
- 6. Le suddette procedure autorizzatorie possono essere unificate e confluire in un solo Titolo Unico qualora l'impresa richiedente dichiari già nel progetto iniziale il tipo di attività produttiva che andrà ad attivare nell'ambito dell'intervento edilizio proposto.

Art. 5 Struttura e organizzazione

- 1. Lo SUAP è costituito da una Struttura operativa Centrale con sede in Urbania e da una struttura Operativa Decentrata con sede presso il Comune di Urbino.
- 2 La gestione relativa al funzionamento della Sede Centrale, con riferimento al personale e alle altre spese (fitto locali, attrezzature, ecc..) è affidata all'Ente capofila (Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro). Gli Oneri e Rapporti finanziari verranno ripartiti d'intesa con i Comuni Aderenti.
- 3. Lo SUAP, nello svolgimento della sua attività, si avvale delle Amministrazioni, Enti o Aziende competenti e responsabili nelle singole materie e che costituiscono di fatto la rete territoriale dello SUAP stesso con le quali l'Ente Capofila – Comunità Montana – stipulerà apposite convenzioni.
- 4. La Struttura operativa della Sede Centrale dello SUAP è inserita all'interno della struttura organizzativa della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro.

- 5. Per le funzioni e le attività relative agli endoprocedimenti del procedimento unico di sportello, i rispettivi responsabili dei singoli comuni associati, come individuati al successivo comma 7, rispondono al Responsabile dello SUAP Centrale.
- 6. La Struttura operativa della Sede Centrale si potrà avvalere della collaborazione del personale della Comunità Montana per tutti i vari aspetti gestionali.
- 7. I singoli Comuni associati individuano e nominano uno o più Responsabili degli endoprocedimenti del procedimento unico dello SUAP e assicurano la corretta partecipazione alla gestione del procedimento unico. I Comuni devono rispettare i termini e le modalità fissati dalle presenti Norme Regolamentari.
- 8. Tutti i Comuni aderenti alla gestione associata, per i quali le singole Strutture Organizzative, intervengono negli endoprocedimenti, si impegnano ad adottare tutte le iniziative e le misure utili al buon funzionamento dello Sportello Unico. In particolare i Comuni, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a:
- a) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici, sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, sia in fase di attuazione del procedimento stesso;
- b) partecipare agli incontri con le imprese fissati dallo Sportello Unico per risolvere difficoltà o incertezze procedimentali;
- c) partecipare agli incontri periodici indetti dallo Sportello Unico per l'efficiente espletamento delle domande da trattare;
- d) comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, gli archivi e le banche dati, tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
- e) adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico e ad utilizzare il relativo software;
- f) attivare confronti e relazioni, anche per via telematica, che consentano la rapida soluzione di punti controversi o dubbi, con l'obiettivo di elevare l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utente;
- g) dare ai propri Uffici, aventi competenza in tema di insediamenti produttivi e di commercio, le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto e, ove possibile, la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dalle presenti Norme Regolamentari o, anche prevedendo deroghe che consentano il superamento dell'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute, dando priorità di trattamento a quelle presentate ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) garantire comunque la continuità dei servizi connessi ai procedimenti dello SUAP.

Art. 6 Dichiarazioni di Inizio Attività - Procedimenti semplici - Modalità operative

- 1. Essendo previste per tutte le attività produttive— Procedimento Unico Responsabile Unico – provvedimento conclusivo Titolo Unico, sulla base dell'organizzazione sopra esposta e per quanto previsto dal comma 2 dell'art.1 della L. n° 241/90 che prescrive il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, si stabilisce che per i seguenti procedimenti verranno adottate le modalità operative sottoriportate:
- a) <u>Dichiarazione di Inizio Attività</u> I procedimenti che non richiedano l'emissione di specifici Provvedimenti da parte dell'Amministrazione sono presentati direttamente al Comune interessato che l'assume senza dare alcuna comunicazione al SUAP associato;

b) Procedimenti "Semplici" per Attivita' Produttive - Nei casi di procedimenti "semplici" relativi alle attività produttive e cioè procedimenti che non necessitano di Pareri di Altre Amministrazioni esterne al Comune, gli stessi restano interni al Comune interessato. Le Strutture operative dei Comuni gestiscono autonomamente il procedimento unico assumendo per il procedimento in oggetto il ruolo di Responsabile SUAP.

Art. 7 Compito delle strutture

- 1. La struttura operativa della sede centrale gestisce il procedimento unico di sua competenza e sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello SUAP ed in particolare:
- a) fornisce assistenza e consulenza alle imprese;
- b) si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento produttivo, la invia alle Amministrazioni, agli Enti, alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi provvedimenti;
- d) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i responsabili degli endoprocedimenti di competenza;
- e) coordina l'attività dei responsabili degli endoprocedimenti, al fine di assicurare il buon andamento del procedimento unico;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice espressamente le Conferenze di Servizi nei casi previsti dal D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni e negli altri casi previsti dall'art. 13 delle presenti Norme Regolamentari;
- h) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
- i) Cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
- j) Propone accordi di programma e convenzioni. previa approvazione dalla Conferenza dei Sindaci, e attiva forme di collaborazioni con le Amministrazioni, con gli Enti, con le Aziende e con le Organizzazioni che formano la rete dello SUAP, finalizzate a realizzare la funzione di gestione e monitoraggio del procedimento unico in modo da assicurare tempi sufficientemente rapidi;
- k) avvia indagini per verificare il gradimento del servizio, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;
- I) Pubblicizza opportunamente l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico;
- m) coordina le attività di marketing territoriale dell'intero Comprensorio dei Comuni aderenti al SUAP della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, promuovendo specifiche azioni finalizzate a riaffermare un valore delle politiche per l'impresa e del territorio.

Art. 8 Procedimento semplificato

 L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato presso una delle strutture operative del SUAP. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Atto di Consiglio Comunitario n. 40 del 24-11-2005 - Pag. 12- COM.MONTANA DELL'ALTO E MEDIO

- Sportello Unico mediante telefax, posta elettronica o strumento telematico, qualora sia operante la procedura di cui al D.P.R. n. 445/2000.
- 2. Per l'avvio del procedimento semplificato, la struttura operativa provvede come segue:
 - a) acquisisce e protocolla la domanda con l'eventuale documentazione allegata;
 - b) effettua un immediato riscontro della completezza degli elaborati e della documentazione allegata, indicati nelle istruzioni riportate nel modello di domanda o nelle schede-fascicolo per i tipi di endoprocedimento da attivare;
 - c) in casi di dubbi o di incertezze nella determinazione dell'iter del procedimento unico, adotta le forme di consultazione che ritiene più opportune, nell'ambito delle collaborazioni di cui all'art. 5 comma 8:
 - d) trasmette la domanda unica con la documentazione allegata agli Uffici comunali e alle altre Amministrazioni, Enti e Aziende competenti per i diversi endoprocedimenti individuati;
- e) dà comunicazione dell'avvio del procedimento unico all'impresa con l'indicazione di tutte le informazioni.
- 3. La mancanza di documenti e/o elaborati o la loro contraddittorietà riscontrata ai sensi del precedente comma 2, lettera b, comporta l'improcedibilità della richiesta che sarà comunicata al richiedente con adeguata motivazione.
- 4. La protocollazione delle domande ha luogo ad opera della struttura mediante assegnazione del numero di protocollo speciale dello SUAP.
- 5. Nella trattazione della pratica, le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende partecipanti alla rete di sportello faranno riferimento al suddetto numero.
- 6. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, i responsabili delle strutture organizzative degli Enti competenti per gli endoprocedimenti sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali, al fine di consentire alla struttura operativa di unificare le richieste in un'unica comunicazione all'impresa. La richiesta di integrazioni documentali da parte dei responsabili di endoprocedimento dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti.
- 7. Nel termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al comma 2 lettera e), lo Sportello Unico può richiedere l'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa, lo Sportello Unico potrà ricorrere alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 dalle presenti Norme Regolamentari.
- 8. Le integrazioni documentali dovranno pervenire allo SUAP entro 90 giorni dalla data della richiesta da parte dello SUAP e saranno nuovamente trasmesse, a cura dello Sportello Unico, ai responsabili di endoprocedimento per l'adozione degli atti di competenza. Qualora, nel termine soprafissato, il richiedente non trasmetta allo SUAP le integrazioni documentali richieste, il procedimento sarà archiviato con relativa comunicazione al richiedente.
- 9. Il richiedente può inoltrare al SUAP apposita domanda motivata di interruzione del procedimento. Il procedimento unico resta interrotto fino alla riattivazione dello stesso a cura del richiedente. L'interruzione richiesta non può superare i novanta giorni dal ricevimento della istanza; trascorso tale termine, il procedimento sarà archiviato con relativa comunicazione al richiedente e l'eventuale addebito delle relative spese previste dal D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10. In ogni caso, ove sussistano errori od omissioni materiali suscettibili di rapide correzioni o integrazioni, il Responsabile del procedimento unico e il Responsabile degli endoprocedimenti si rivolgono direttamente all'impresa.

- 11. Qualora la domanda pervenga direttamente al singolo Comune associato, dovrà essere seguita la seguente procedura:
 - a) nel caso in cui la domanda presentata comporti attività istruttoria e/o l'adozione dei provvedimenti finali esclusivamente in capo al Comune, questo gestisce il procedimento unico ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, identificando la domanda con il numero di protocollo, l'anno ed il codice ISTAT del comune che ha protocollato. Il rilascio del provvedimento finale costituisce a tutti gli effetti il Titolo Unico ai sensi del DPR 447/98, modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n° 440.
 - b) nel caso in cui la domanda comporti attività istruttoria di una pluralità di Amministrazioni, Enti o Aziende, il responsabile del procedimento individuato dal singolo Comune provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione al SUAP e comunque entro 5 giorni, curando l'avvio degli endoprocedimenti di competenza del comune. In tal caso si applicano le disposizioni del presente articolo e la pratica è inserita nell'archivio informatico a cura del SUAP con il codice ISTAT identificativo, attribuito dal singolo comune.
- 12. In ogni caso, i responsabili delle Strutture Organizzative dei Comuni associati che intervengono negli endoprocedimenti di loro competenza sono tenuti a far pervenire allo Sportello Unico gli atti istruttori, necessari alla conclusione del procedimento unico, entro un termine non superiore a 36 giorni dal ricevimento della documentazione o dell'integrazione documentale. Tale termine è elevato a 45 giorni nel caso di endoprocedimenti che richiedono l'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale.
- 13. Entro cinque giorni dal ricevimento degli altri pareri o atti di consenso, comunque denominati, inviati dal SUAP, necessari alla conclusione del procedimento unico, i responsabili delle Strutture Organizzative dei Comuni associati sono tenuti a far pervenire allo Sportello Unico i pareri o gli atti di consenso relativi al procedimento di loro competenza.
- 14. I responsabili del procedimento del Servizio Urbanistica dei Comuni associati, entro i termini previsti dal comma precedente, comunicano al SUAP il parere per il rilascio del Titolo Unico, l'ammontare dei diritti di segreteria ed oneri di costruzione e le modalità di pagamento.
- 15. Il SUAP comunicherà all'utente la conclusione del procedimento unico, il rilascio del Titolo Unico, l'ammontare dei diritti di segreteria ed oneri di costruzione per il ritiro del Titolo Unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. Il Suap provvederà ad inviare alla ditta interessata i bollettini per i versamenti di tali oneri e diritti con la precisazione che i diritti di segreteria andranno versati sul c.c.p. della Comunità Montana mentre gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione andranno versati sul c.c.p. del Comune interessato. Il SUAP trasmetterà il Titolo Unico con i relativi allegati al Comune interessato, comunicando l'avvenuto ritiro del Titolo Unico per la decorrenza dei termini dell'inizio lavori e l'attività di vigilanza.
- 16. Alle altre Amministrazioni, Enti o aziende, competenti per l'istruttoria, si applicano i termini e le modalità previste dai rispettivi accordi o convenzioni appositamente stipulati.

Art. 9 Progetto comportante variazione degli strumenti urbanistici

1. Il Responsabile dello Sportello Unico, rigettata l'istanza dell'impresa ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, può convocare previa richiesta dell'interessato la Conferenza di Servizi di cui al medesimo comma, previo parere espresso mediante deliberazione consiliare del Comune associato alla gestione del SUAP sul cui territorio è localizzato il progetto comportante la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. comma 2) lettera b). Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

Regolamento il Comune interessato può stabilire l'Organo competente ad esprimersi in merito. La documentazione e gli elaborati progettuali presentati dall'impresa debbono essere redatti in conformità alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Debbono inoltre contenere e precisare le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento medesimo. Gli Enti aventi competenza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro attestano la conformità della documentazione e degli elaborati progettuali dell'impresa, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta da parte dello S.U.A.P., ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2. La decisione di convocare la Conferenza di Servizi deve essere adeguatamente motivata e documentata dal Responsabile del SUAP con particolare riferimento ai seguenti elementi e presupposti:
 - a) Indicazioni preliminari circa la conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.P.A.R., P.I.T., P.T.C., P.A.I., etc.);
 - b) ricognizione del fabbisogno e della dotazione di aree produttive che comprovi la mancanza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero la loro insufficienza in relazione al progetto presentato;
 - c) individuazione e illustrazione del tipo di contrasto con la vigente normativa urbanistica comunale, specie allorché tale contrasto riguardi la disciplina delle modalità di intervento sugli edifici esistenti, le norme sulle distanze, sugli indici edificatori e comunque sui parametri urbanistico/edilizi;
 - d) verifica circa la coerenza dell'intervento proposto con il disegno complessivo e gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica comunale;
 - e) dimostrazione del rispetto della dotazione minima di standards urbanistici prescritti dalle vigenti norme;
 - f) verifica circa la stretta commisurazione dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche ed eclusive esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - g) dimostrazione dell'impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali;
- 3. La Conferenza di Servizi è successivamente convocata ed esamina la documentazione, i progetti, nonché i pareri rilasciati dalle P.P.A.A. coinvolte. Alla Conferenza di Servizi partecipa necessariamente l'Amministrazione Provinciale in relazione alla verifica del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- 4. Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione urbanistica, il verbale della Conferenza di Servizi che costituisce proposta di variante, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, è trasmesso all'amministrazione comunale ove è localizzato l'intervento. Il SUAP ne cura la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 16.08.2001 n° 19. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942 n° 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni.
- 5. Il Responsabile dello Sportello Unico associato:
 - a) sulla base della delibera del Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica;
 - b) dopo l'espletamento di quanto dovuto dal richiedente relativamente agli oneri concessori o quanto altro necessario;
 - c) dopo aver ricevuto dal Comune il parere, le certificazioni e i documenti emessi sulla base della sopra citata delibera del Consiglio Comunale;
 - rilascia ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni il Titolo Unico per la realizzazione dell'intervento, di cui ne farà parte integrante e sostanziale come endoprocedimento, la delibera del Consiglio Comunale e gli altri documenti

emessi ed inoltre trasmette copia del Titolo Unico rilasciato comportante variante urbanistica agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale.

6. La predetta procedura può essere attivata solo se finalizzata allo svolgimento di specifica attività produttiva previo accertamento della conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, nonché quando lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. L'attività produttiva dovrà essere svolta dalla ditta richiedente l'intervento e dovrà essere iniziata entro tre anni dal rilascio del Titolo Unico, pena la decadenza dello stesso. Eventuali variazioni nella tipologia di attività produttiva necessitano il rilascio di un nuovo Titolo Unico.

Art. 10 Procedimento mediante autocertificazione

- 1. Qualora l'impresa si avvalga del procedimento mediante autocertificazione, si applicano i principi organizzativi dell'art. 6 D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 8 delle presenti Norme Regolamentari.
- 2. Per gli impianti a struttura semplice, definiti con delibera di Consiglio Regionale n. 287 del 12.01.2000, si applica l'art. 6 comma 6 D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 Collaudo

1. Le modalità di esecuzione del collaudo vengono espletate nel rispetto del procedimento espressamente disciplinato dall'art. 9 D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni e saranno oggetto di apposito protocollo operativo definito di intesa con le amministrazioni comunali partecipanti.

Art. 12 Responsabile SUAP

- 1. Alla direzione della Struttura operativa del Suap è preposto un Dirigente o un Funzionario dall'Ente Capofila o distaccato o assegnato da uno degli Enti Associati.
- 2. Alla direzione così individuata compete la responsabilità dell'intero procedimento per gli interventi di cui al precedente articolo 4 dalle presenti Norme Regolamentari.
- 3. Fermo restando la propria responsabilità, il Responsabile dello SUAP individua altri addetti nella struttura ai quali assegnare la responsabilità di fasi o adempimenti istruttori continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
- 4. Il Responsabile dello Sportello Unico, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti in possesso degli Enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili dei Comuni associati, cointeressati al procedimento, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dello Sportello Unico.
- 5. Il Responsabile dello SUAP, in caso di sua assenza o impedimento per motivi contingenti, può delegare lo svolgimento delle sue funzioni, limitatamente al tempo strettamente necessario, ad uno dei Responsabili dei Comuni associati, individuato e nominato ai sensi dell'art.5 comma 7 dalle presenti Norme Regolamentari, o un altro dirigente/funzionario della Comunità Montana.

Art. 13 Conferenza di Servizi

- 1) Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche o integrazioni, il Responsabile del procedimento unico potrà convocare, ai sensi degli art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche o integrazioni, Conferenze dei Servizi, ancor prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 del D.P.R. citato, qualora:
- a) risulti improbabile il rispetto dei termini;
- b) risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento soggetti ad autorizzazione;
- 2) Il Responsabile dello Sportello Unico della sede centrale, può delegare, in caso di impedimento, a presiedere la Conferenza di Servizi il dirigente o il funzionario del Comune associato coinvolto nel procedimento unico.
- 3) Saranno poste a carico del richiedente le spese derivanti dalla convocazione e funzionamento della Conferenza dei Servizi nonché le spese di pubblicazione dell'avviso, sia nei casi in cui la convocazione avvenga su richiesta del richiedente, che in quelli previsti dal precedente art. 9.

Art. 14 Dotazioni tecnologiche

- 1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con i Comuni convenzionati e con gli enti esterni.
- 2. In particolare i programmi informatici, unici per tutti i Comuni, Amministrazioni, Enti ed Aziende convenzionati, devono garantire le seguenti funzioni:
- a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- b) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
- c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
 - l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento e dei dati identificativi del richiedente;
 - uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;
 - la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
 - d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti:
- f) la creazione di una banca dati delle opportunità territoriali e delle possibilità di insediamenti produttivi.

Art. 15 Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti.
- 2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso lo Sportello Unico o presso i Comuni associati.

Art. 16 Conferenza dei Sindaci

- 1) La Convenzione tra i Comuni associati per la gestione dello SUAP ha istituito la Conferenza Permanente dei Sindaci o loro delegati con la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata.
- 2) La Conferenza viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente dell'Ente capofila, che provvede a nominare anche un segretario; la conferenza si riunirà, altresì ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Presidente dell'Ente capofila, il quale provvederà alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.
- 3) Tutte le decisioni della conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati.
- 4) L'Ente capofila presenta alla Conferenza dei Sindaci:
- a) una relazione dettagliata sull'attività gestionale dello SUAP, almeno ogni sei mesi e comunque a fine anno;
 - b) un programma delle risorse necessarie per ottimizzare e/o ampliare il servizio.
- 5) La Conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare congiuntamente, unitamente alle unità interessate, l'andamento della struttura, anche sulla base di una relazione sull'attività svolta presentata dalle stesse.
- 6) Alla Conferenza dei Sindaci potranno partecipare, previo invito e senza diritto di voto, soggetti pubblici e privati, nonché le associazioni delle categorie economiche coinvolti nell'attività dello Sportello Unico o di cui si ritenga utile la consultazione.

Art. 17 Titolo Unico

- 1. Entro 60 giorni dalla comunicazione di conclusione del procedimento il Richiedente dovrà ritirare il Titolo Unico pena la decadenza dell'atto.
- 2. Il Titolo Unico per sua natura è un provvedimento complesso costituito quale parte integrante e sostanziale da tanti allegati quanti sono i Pareri, **le Certificazioni, i documenti** ecc. necessari ai fini della completezza del Procedimento stesso.
- 3. E' fatta salva l'autonomia e la responsabilità in capo alla singola Amministrazione nella formulazione dell'endoprocedimento costitutivo del Titolo Unico.
- 4. Apposito avviso di rilascio del Titolo Unico viene pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi.

Art. 18 Archivio documenti

1. Presso il SUAP associato non viene effettuata l'archiviazione della documentazione costitutiva degli endoprocedimenti che rimane pertanto depositata presso le singole Amministrazioni/Enti che hanno rilasciato i Pareri/Autorizzazioni/Concessione. Nella sede del SUAP associato viene conservato solo un originale del Titolo Unico e copia dei documenti di espressione degli endoprocedimenti.

Art. 19 Durata

1.	La durata del presente	Regolamento	è quella	stabilita	con la	Convenzione	stipulata in	data
	, repertorio n°_	, con i C	omuni A	ssociati.				

Art. 20 Comitato di monitoraggio

1. Al Comitato di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 11 della Convenzione tra i Comuni associati e la Comunità Montana è affidato il compito di studiare e proporre tutte le possibili forme di razionalizzazione e snellimento delle procedure.

Art. 21 Formazione e aggiornamento

- 1. I Comuni associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
- 2 II SUAP associato, sentite le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci favorisce la formazione professionale ed il costante aggiornamento, relativamente al procedimento unico degli addetti assegnati allo Sportello Unico centrale e periferico e del personale delle altre Amministrazioni, Enti o Aziende interessati dagli endoprocedimenti.

Art. 22 Informazione e promozione

- 1. Lo Sportello Unico assicura servizi di informazione e promozione ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Al fine della realizzazione delle attività di carattere informativo e promozionale, lo SUAP si avvale delle collaborazioni con altre Amministrazioni, Enti, Aziende, Associazioni e Organizzazioni.

Art. 23 Pubblicità del regolamento

- 1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
- 2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, affinchè chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 24 Istituzione dei diritti d'istruttoria e relative spese

- 1. Sono istituiti diritti d'istruttoria e relative spese, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.R. 447/98, e successive modifiche, in relazione all'attività svolta dal SUAP per ogni procedimento avviato secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 2. La misura massima dei diritti d'istruttoria e delle relative spese non potrà essere superiore a 500 euro per pratica (oltre alle spese sostenute per la pubblicazione per l'avviso di variante urbanistica sui giornali quotidiani) è omogenea su tutto il territorio dei Comuni di competenza dei Comuni aventi lo Sportello Unico per le Attivita' Produttive in forma associata e sarà determinata ed aggiornata con provvedimento della Giunta Comunitaria, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

- 3. Il pagamento dei diritti di istruttoria viene effettuato da parte del richiedente contestualmente alla presentazione della richiesta di procedimento e le spese di pubblicazione prima della relativa procedura, mediante versamento di quanto dovuto sul C/C intestato alla Tesoreria della Comunità Montana o mediante pagamento diretto alla Tesoreria medesima.
- 4. I diritti d'istruttoria e le relative spese si applicano ai seguenti procedimenti ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni :
 - a) conformità del progetto preliminare con o senza il parere della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 3 comma 3;
 - b) avvio e conclusione del Procedimento Semplificato ai sensi dell'art. 4;
 - c) avvio e conclusione del Procedimento mediante Autocertificazione ai sensi dell'art. 6:
 - d) avvio e conclusione del Procedimento misto;
 - e) avvio e conclusione della Conferenza di Servizi su istanza del richiedente, ai sensi dell'art. 4 comma 2;
 - f) avvio e conclusione della Conferenza di Servizi sul progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici e relative pubblicazioni ai sensi dell'art 5;
 - g) avvio e conclusione della procedura di Collaudo ai sensi dell'art 9;
 - h) Voltura Titolo Unico
- 5. I diritti d'istruttoria e le relative spese sono dovuti nella misura del 50% in caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione all'attività di verifica, ai sensi dell'art. 10 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti dei Comuni associati sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 26 Entrata in vigore

1.	Il presente Regolamento entra in vigore il	nel rispetto delle procedure
	stabilite dalle norme vigenti.	

Il presente verbale di deliberazione viene letto, confermato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIROTTI MASSIMILIANO II Segretario MASSI ELVIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 267/00.

Li, 13-12-05

II Segretario MASSI ELVIO

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-12-05 al 28-12-05, ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 267/00 senza reclami, ed è divenuta esecutiva il 24-12-2005, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/00 e viene inviata in data odierna per le procedure attuative all'Ufficio TECNICO

Li, _____

II Segretario MASSI ELVIO